

Coop Estense - Accordo D'Avvio del 11 marzo 2005

ACCORDO DAVVIO

Coop Estense rappresentata da Edoardo Laccu, Oriano Campini; Gigi Pozzessere; Milco Traversa; Mariella Laddomada; Francesco Aprile; Franco Malincon; Antonio Cascio, Daniela Vadrucci; Roberta Longo; Luigina Longobardi; Piero Sgobba; e, per IACCDA, da Eden Baraldi

e

le **Segreterie Nazionali** : Filcams CGIL rappresentata dal sig. Luigi Coppini; Fisascat CISL, rappresentata dal sig. Mario Piovesan; Uiltucs UIL, rappresentata dal sig. Gianni Rodilloso;

le **Segreterie Regionali e Territoriali** rappresentate dai sigg.: Valter Sgargi, Giuseppe Lorusso, Maurizio Guidotto, Roberto Zapparoli, Maria Manocchio, per la Filcams CGIL; Vincenzo Riglietta, Felice Cappa, per la Fisascat CISL; Giuseppe Zimmari, Giorgio Zattoni, Elio Dota per la Uiltucs UIL;

e

le **RSU e RSA**, rappresentate dai lavoratori: Maria Luigia Iannarella, Giuliana Brugnati, Antonio Miccoli, Raffaele Troiano, Antonio Tumolo, Sabino Patruno

hanno sottoscritto in data 11/3/2005 il presente accordo davvio.

Premesso che

La fase attuale del mercato della grande distribuzione caratterizzata da una marcata contrazione dei consumi, da un continuo sviluppo della concorrenza, in particolare dei grandi gruppi internazionali, e da una conseguente riduzione della redditività che fanno prevedere nei prossimi anni una forte selezione tra le aziende della grande distribuzione.

Coop Estense ha presentato alle OOSS nazionali e territoriali le misure che intende adottare per affrontare una tale congiuntura, consistenti principalmente in:

- cooperativa presentata alle OOSS la **piani di sviluppo Puglia** consistente che prevede nei prossimi anni la razionalizzazione delle divisioni ipermercati e supermercati, volta ad aumentare i livelli di efficienza
- Le OOSS del primario e del settore alimentare della Puglia hanno richiesto il proprio sindacato di legge per la razionalizzazione e la ristrutturazione dei
- il rafforzamento di tre strutture per la centralità della tutela ideologica che sarà associata in
- la tutela di un'attività produttiva che è necessaria per la tutela del lavoro e della qualità del prodotto e
- inquadramento del personale e della struttura, per la verifica di attività di sviluppo del lavoro secondo un
- necessario al fine di rispettare la posizione della cooperazione nei confronti dei sindacati e dei lavoratori
- e della tutela del lavoro e della qualità del prodotto e della struttura, per la verifica di attività di sviluppo del lavoro secondo un
- mezzo di tutela del lavoro e della qualità del prodotto e della struttura, per la verifica di attività di sviluppo del lavoro secondo un
- e l'attività che è stata svolta da parte dell'azienda e che è stata svolta da parte dell'azienda e che è stata svolta da parte dell'azienda

- le grandi risorse da produrre e impegnare **Premesso inoltre, che** possono limitare la capacità competitiva dell'azienda;

Le parti hanno inteso, con il presente accordo di avvio, sostenere questo piano straordinario di sviluppo, al fine di favorire il successo, nell'interesse dei lavoratori e della cooperativa. Nella sua definizione, hanno preso a riferimento e guida il contratto integrativo aziendale del 7 aprile 2003, anche con la volontà di consolidare la nuova stagione di positive relazioni sindacali, che si sono concretizzate in una intensa attività di confronto e col raggiungimento di proficue intese su tutte le materie affrontate.

Tutto ciò premesso

Le parti hanno inteso, con il presente accordo di avvio, sostenere questo piano straordinario di sviluppo, al fine di favorire il successo, nell'interesse dei lavoratori e della cooperativa. Nella sua definizione, hanno preso a riferimento e guida il contratto integrativo aziendale del 7 aprile 2003, anche con la volontà di consolidare la nuova stagione di positive relazioni sindacali, che si sono concretizzate in una intensa attività di confronto e col raggiungimento di proficue intese su tutte le materie affrontate.

ART. 1

I lavoratori assunti per i punti di vendita di nuova apertura rientreranno nella sfera di applicazione del contratto integrativo aziendale di Coop Estense dal mese di luglio successivo alla decorrenza di due esercizi interi e consecutivi di gestione con risultato netto a pareggio o in attivo della divisione territoriale, oppure alla decorrenza di due esercizi interi e consecutivi di gestione con risultato netto a pareggio o in attivo dello stesso punto di vendita. Per il risultato della divisione territoriale, i due esercizi vengono conteggiati a partire da quello nel corso del quale avviene l'apertura della nuova struttura.

In ogni caso, varranno fin dall'apertura le seguenti norme:

Inoltre, il Titolo 5 del presente contratto integrativo aziendale, al successivo art. 3, le parti definiscono le condizioni di decorrenza e di applicazione del presente contratto integrativo aziendale e dell'articolazione, l'art. 28 del presente contratto integrativo aziendale al realizzarsi delle condizioni di cui al primo Titolo, il Titolo 11, l'art. 22 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 23 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 24 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 25 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 26 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 27 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 28 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 29 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 30 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 31 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 32 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 33 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 34 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 35 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 36 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 37 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 38 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 39 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 40 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 41 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 42 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 43 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 44 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 45 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 46 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 47 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 48 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 49 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 50 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 51 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 52 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 53 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 54 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 55 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 56 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 57 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 58 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 59 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 60 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 61 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 62 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 63 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 64 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 65 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 66 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 67 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 68 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 69 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 70 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 71 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 72 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 73 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 74 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 75 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 76 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 77 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 78 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 79 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 80 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 81 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 82 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 83 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 84 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 85 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 86 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 87 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 88 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 89 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 90 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 91 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 92 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 93 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 94 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 95 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 96 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 97 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 98 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 99 del presente contratto integrativo aziendale, l'art. 100 del presente contratto integrativo aziendale.

ART. 2

In relazione alle esigenze di una equilibrata composizione dell'organico della struttura in avvio e alle necessità formative, i lavoratori assunti per il nuovo punto di vendita potranno essere assegnati temporaneamente ad altre strutture e sostituiti da lavoratori provenienti da punti di vendita giesistenti. I primi manterranno comunque come luogo abituale di lavoro la nuova struttura e i secondi invece la struttura di provenienza.

Il numero di lavoratori assunti nel punto di vendita in apertura e spostati temporaneamente in altro punto di vendita sarà comunicato per tempo alle OOS territoriali. La cooperativa riporterà tutti i lavoratori nel loro luogo abituale di lavoro, secondo modalità e tempi che saranno oggetto di confronto tra le parti a livello territoriale.

I lavoratori provenienti da altre strutture di Coop Estense in attività e rientranti nella sfera di applicazione del contratto integrativo aziendale, manterranno le condizioni contrattuali acquisite. Nell'individuazione di questi lavoratori, la cooperativa adotterà i criteri principali quello di dare priorità a coloro che ne facciano richiesta, purché in possesso delle competenze professionali necessarie.

Nelle strutture di vendita giesistenti, e rientranti nella sfera di applicazione del contratto integrativo aziendale, le norme del CIA relative alla distribuzione dell'orario di lavoro varranno anche per i lavoratori provenienti dalle nuove strutture.

ART. 3

In previsione di ogni singola apertura o ristrutturazione, le parti a livello territoriale si incontreranno per definire le particolari condizioni organizzative tipiche di tutti i precedenti accordi di avvio, quali ad esempio: percentuali di tempi determinati e somministrati, installazione di impianti e apparecchiature di controllo, ecc.

ART. 4

In relazione alla portata effettiva della ristrutturazione, le parti a livello territoriale valuteranno la possibilità di applicare al punto di vendita interessato le condizioni di cui al precedente art. 1, fermo restando che i lavoratori già in forza alla cooperativa manterranno le condizioni contrattuali individualmente acquisite.

ART. 5

In relazione al completamento della prima parte del piano di sviluppo in ciascuna regione, la cooperativa metterà in atto le seguenti misure di consolidamento dell'occupazione.

1. La cooperativa destinerà ad incremento definitivo di contratti a tempo parziale in Puglia, altre 50.000 ore, aggiuntive a quelle previste dall'art. 27 del vigente contratto integrativo aziendale, entro tre anni dal completamento della prima parte del piano di sviluppo relativo alla Puglia. Parte di dette ore di incremento potranno essere realizzate anticipatamente, secondo tempi e quantità che saranno concordate nell'ambito degli accordi di avvio di cui al precedente articolo 3; in ogni caso 5.000 di dette ore saranno applicate entro il mese di luglio 2005. Le parti convengono sulla necessità di privilegiare, compatibilmente con le esigenze

tecniche e organizzative, i lavoratori con contratti part time a minor numero di ore, senza tuttavia escludere la possibilità di passaggi a full time.

2. La cooperativa trasformerà 250 contratti di lavoro a termine, inclusi i contratti di lavoro somministrato a tempo determinato, in contratti a tempo indeterminato: 150 saranno trasformati in Puglia e 100 in Emilia, entro due anni dal completamento della prima parte del piano di sviluppo in ciascuna regione, oppure secondo scadenze concordate tra le parti a livello territoriale.

3. La cooperativa verificherà d'intesa con le OOSS territoriali emiliane la possibilità di anticipare al 31/12/2006 il termine per completare l'incremento dei contratti part time emiliani, stabilito dall'art. 27 del vigente contratto integrativo aziendale e di destinare ad incremento definitivo di contratti a tempo parziale in Emilia, altre 10.000 ore, aggiuntive a quelle previste dall'art. 27 del vigente contratto integrativo aziendale, e da realizzarsi entro il 31/12/2007. 1. La cooperativa destinerà ad incremento definitivo di contratti a tempo parziale in Puglia, altre 50.000 ore, aggiuntive a quelle previste dall'art. 27 del vigente contratto integrativo aziendale, entro tre anni dal completamento della prima parte del piano di sviluppo relativo alla Puglia. Parte di dette ore di incremento potranno essere realizzate anticipatamente, secondo tempi e quantità concordate nell'ambito degli accordi di avvio di cui al precedente articolo 3; in ogni caso 5.000 di dette ore saranno applicate entro il mese di luglio 2005. Le parti convengono sulla necessità di privilegiare, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative, i lavoratori con contratti part time a minor numero di ore, senza tuttavia escludere la possibilità di passaggi a full time.

2. La cooperativa trasformerà 250 contratti di lavoro a termine, inclusi i contratti di lavoro somministrato a tempo determinato, in contratti a tempo indeterminato: 150 saranno trasformati in Puglia e 100 in Emilia, entro due anni dal completamento della prima parte del piano di sviluppo in ciascuna regione, oppure secondo scadenze concordate tra le parti a livello territoriale.

3. La cooperativa verificherà d'intesa con le OOSS territoriali emiliane la possibilità di anticipare al 31/12/2006 il termine per completare l'incremento dei contratti part time emiliani, stabilito dall'art. 27 del vigente contratto integrativo aziendale e di destinare ad incremento definitivo di contratti a tempo parziale in Emilia, altre 10.000 ore, aggiuntive a quelle previste dall'art. 27 del vigente contratto integrativo aziendale, e da realizzarsi entro il 31/12/2007. 1. La cooperativa destinerà ad incremento definitivo di contratti a tempo parziale in Puglia, altre 50.000 ore, aggiuntive a quelle previste dall'art. 27 del vigente contratto integrativo aziendale, entro tre anni dal completamento della prima parte del piano di sviluppo relativo alla Puglia. Parte di dette ore di incremento potranno essere realizzate anticipatamente, secondo tempi e quantità concordate nell'ambito degli accordi di avvio di cui al precedente articolo 3; in ogni caso 5.000 di dette ore saranno applicate entro il mese di luglio 2005. Le parti convengono sulla necessità di privilegiare, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative, i lavoratori con contratti part time a minor numero di ore, senza tuttavia escludere la possibilità di passaggi a full time.

2. La cooperativa trasformerà 250 contratti di lavoro a termine, inclusi i contratti di lavoro somministrato a tempo determinato, in contratti a tempo indeterminato: 150 saranno trasformati in Puglia e 100 in Emilia, entro due anni dal completamento della prima parte del piano di sviluppo in ciascuna regione, oppure secondo scadenze concordate tra le parti a livello territoriale.

3. La cooperativa verificherà d'intesa con le OOSS territoriali emiliane la possibilità di anticipare al 31/12/2006 il termine per completare l'incremento dei contratti part time emiliani, stabilito dall'art. 27 del vigente contratto integrativo aziendale e di destinare ad incremento definitivo di contratti a tempo parziale in Emilia, altre 10.000 ore, aggiuntive a quelle previste dall'art. 27 del vigente contratto integrativo aziendale, e da realizzarsi entro il 31/12/2007. 1. La cooperativa destinerà ad incremento definitivo di contratti a tempo parziale in Puglia, altre 50.000 ore, aggiuntive a quelle previste dall'art. 27 del vigente contratto integrativo aziendale, entro tre anni dal completamento della prima parte del piano di sviluppo relativo alla Puglia. Parte di dette ore di incremento potranno essere realizzate anticipatamente, secondo tempi e quantità concordate nell'ambito degli accordi di avvio di cui al precedente articolo 3; in ogni caso 5.000 di dette ore saranno applicate entro il mese di luglio 2005. Le parti convengono sulla necessità di privilegiare, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative, i lavoratori con contratti part time a minor numero di ore, senza tuttavia escludere la possibilità di passaggi a full time.

2. La cooperativa trasformerà 250 contratti di lavoro a termine, inclusi i contratti di lavoro somministrato a tempo determinato, in contratti a tempo indeterminato: 150 saranno trasformati in Puglia e 100 in Emilia, entro due anni dal completamento della prima parte del piano di sviluppo in ciascuna regione, oppure secondo scadenze concordate tra le parti a livello territoriale.

3. La cooperativa verificherà d'intesa con le OOSS territoriali emiliane la possibilità di anticipare al 31/12/2006 il termine per completare l'incremento dei contratti part time emiliani, stabilito dall'art. 27 del vigente contratto integrativo aziendale e di destinare ad incremento definitivo di contratti a tempo parziale in Emilia, altre 10.000 ore, aggiuntive a quelle previste dall'art. 27 del vigente contratto integrativo aziendale, e da realizzarsi entro il 31/12/2007.

Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, per prima parte del piano di sviluppo si intende: a) in Puglia, l'apertura al pubblico degli ipermercati di Bari Japigia e la messa a regime con apertura al pubblico, dell'ampliamento degli ipermercati di Foggia e Lecce e del rifacimento della struttura che ospita l'ipermercato di Taranto; b) in Emilia, l'apertura al pubblico dell'ipermercato di Carpi e il completamento della ristrutturazione dell'ipermercato I Portali ;

ART. 6

In relazione al test in corso della SocietTintoretto, il Consiglio dAmministrazione della cooperativa valuterse sussistono o meno le condizioni economiche e gestionali per avviare la creazione della divisione supermercati in Puglia e prendere in gestione diretta i supermercati di Bari via Fanelli e Gioia del Colle. In relazione alla decisione assunta, le parti concorderanno a livello di confronto nazionale aziendale, da realizzarsi entro il 31/12/2006, le condizioni e le modalitche consentano alla cooperativa di prendere alle proprie dirette dipendenze gli attuali lavoratori della SocietTintoretto, entro il 31 marzo 2007. Il passaggio dei suddetti lavoratori alle dirette dipendenze di Coop Estense potravvenire, a seconda della decisione assunta dal C.dA. di Coop Estense, con lacquisizione dei suddetti supermercati, oppure con il passaggio di detti lavoratori presso altre strutture della cooperativa. Nellun caso o nellaltro, le parti avvieranno, entro il termine suddetto una specifica fase di confronto al fine di valutare le conseguenze gestionali e organizzative della decisione assunta e come renderle compatibili con la gestione complessiva. Per i lavoratori in questione le decorrenze dei trattamenti spettanti saranno riferite alla data di apertura dei supermercati.